Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 234

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 27 settembre 1958 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651 554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L 50
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L. 50
All ESTERO - il doppio dei prezzi per l Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero della difesa-Aeronautica. Ricompense al valor militare . . . . Pag. 3783

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1958.
Istituzione della quarta sezione penale presso la Corte di cassazione . . . . Pag. 3784

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1958.
Norme per l'importazione di patate da semina per la campagna 1958-1959 . . . . Pag. 3784

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1958.
Messa in liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa astigiana di consumo della provincia di Asti e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 3786

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1958.
Approvazione di programmi relativi alla prova pratica prevista dall'art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 314. Pag. 3787

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1958.
Nomina del direttore generale (provveditore) del Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena . . . . Pag. 3787

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della difesa-Esercito:
Imposizione di zone di servitù militari nei terreni circostanti le opere militari site nel comune di Bordano (Udine). Pag. 3788
Imposizione di zone di servitù militari nei terreni circostanti le opere militari site nel comune di Gemona del Friuli (Udine) . . . . Pag. 3788

Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Riforma fondiaria: Determinazione dell'indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria . . . . Pag. 3788

Ministero del tesoro:
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendita nominativa . Pag. 3788
Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 3789

Regione Trentino-Alto Adige: Ripristino di cognome nella forma tedesca . . . . Pag. 3789

CONCORSI ED ESAMI

Ministero del tesoro: Costituzione delle Commissioni giudicatrici del concorso a diciassette posti di operaio temporaneo di 3ª categoria presso la Zecca, con la qualifica di aiuto operaio meccanico . . . . Pag. 3790

Prefettura di Rovigo: Sostituzione di un membro della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Rovigo al 30 novembre 1956 . . . . Pag. 3790

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Ricompense al valor militare

Decreto Presidenziale 1° settembre 1958

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

CROCE AL VALOR MILITARE

LA CAVA Giuseppe, primo aviere marconista. — Marconista a bordo di apparecchio da bombardamento partecipava ad azioni diurne e notturne su munite basi nemiche dimostrando spirito di abnegazione e di ardimento — Fronte greco-jugoslavo e dell'A S I, 13 aprile-17 settembre 1941.

ZANIN Luigi, aviere scelto marconista. — Marconista di apparecchio da bombardamento, in azioni diurne e notturne sul nemico, portava il suo valido contributo per la riuscita delle rischiose missioni manifestando elevate virtù di combattente. — Fronte greco-jugoslavo - fronte dell'A S.I., 19 aprile 1941-17 dicembre 1941.

GASPARINI Nello, aviere scelto aiuto marconista. — Ardito marconista mitragliere di velivolo da bombardamento partecipava a numerose e rischiose azioni di bombardamento notturno su munitissime basi areo-navali nemiche. Dava in ogni circostanza prova di slancio combattivo, abnegazione e sprezzo del pericolo — Cielo di Malta e Mediterraneo centrale, 12 agosto 1942-25 febbraio 1943

(4998)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1958.

Istituzione della quarta sezione penale presso la Corte di cassazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità di istituire una quarta sezione penale nella Corte di cassazione;
Vista la legge 21 maggio 1956, n. 489;
Visto l'art. 7 dell'Ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia;

Decreta:

Articolo unico.

Presso la Corte di cassazione è istituita la quarta sezione penale.

Il Ministro Segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1958

GRONCHI

GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1958
Registro n. 7 Grazia e giustizia, foglio n. 37

(5036)

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1958.

Norme per l'importazione di patate da semina per la campagna 1958-1959.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
E
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi;
Visto il decreto Ministeriale 1° luglio 1954 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 agosto 1954, n. 181), concernente la disciplina della importazione dall'estero e del transito nel territorio italiano dei vegetali e prodotti vegetali;
Visto il decreto Ministeriale 21 settembre 1949 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 settembre 1949, numero 222), concernente la liberalizzazione degli scambi commerciali intraeuropei;
Vista la Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali, firmata a Roma nel 1951;
Vista la nota alla voce ex 65 della tariffa generale dei dazi doganali, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;
Considerata l'opportunità di disciplinare l'importazione dall'estero di patate da semina per la campagna 1958-59;

Decreta:

Art. 1.

Per la campagna 1958-59 l'importazione di tuberi di patate da semina prodotti o provenienti da Paesi per i quali non è, alla data del presente decreto, già previsto il regime « a dogana », è subordinata alle autorizzazioni del Ministro per il commercio con l'estero, di intesa con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Nel caso che il Ministro per il commercio con l'estero ritenga di devolvere alle dogane la facoltà di consentire direttamente l'importazione di tuberi di patate da seme da altri Paesi, oltre quelli per i quali è già previsto il regime « a dogana » il provvedimento è disposto d'intesa col Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Art. 2.

Le spedizioni di patate da semina, di qualunque provenienza estera debbono essere accompagnate dal certificato fitopatologico previsto dall'art. 5, lettera *c*) del decreto Ministeriale 18 luglio 1954, completato dalle dichiarazioni supplementari, secondo il modello allegato al presente decreto.

Art. 3.

Le patate da semina da importarsi debbono provenire da colture specializzate per la produzione del seme stesso aventi i requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti nei Paesi di provenienza e corrispondere alle particolari esigenze della nostra agricoltura e del nostro commercio di esportazione.

Lo stato fitosanitario e i requisiti genetico-colturali del prodotto da importare debbono essere garantiti dai competenti organi di controllo del rispettivo Paese di provenienza.

Art. 4.

E' comunque vietata l'importazione di prodotto proveniente da colture affette da fenomeni degenerativi (malattie da virus), ovvero provenienti da località infeste da H. rostochiensis, da Corynebacterium Sepedonicum, da Synchytrium endobioticum, da coleotteri crisomelidi del genere Epitrix (E cucumeris, E. fuscula); da Phithorimaca operculella o da altri parassiti non ammessi dalle disposizioni degli organi di controllo dei Paesi produttori.

I tuberi, inoltre, debbono essere sani, puliti, ben formati e debbono possedere tutte le caratteristiche della varietà dichiarata.

Art. 5.

Ai fini delle garanzie di cui all'art. 3, i tuberi debbono essere importati, messi in circolazione in territorio italiano e distribuiti agli agricoltori in sacchi o casse originali, piombati dal servizio di controllo del Paese di provenienza e muniti di un cartellino indicante la varietà, la classifica generica, il nome, nonchè la sede del produttore.

Art. 6.

Al fine di accertare la perfetta identità del prodotto e la integrità dei suggelli, in modo che resti esclusa qualsiasi sostituzione e manipolazione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste dispone ispezioni alle dogane per decidere sulla definitiva ammissione del pro-

dotto in Italia, nonchè sopraluoghi ai magazzini di sosta, di spedizione e distribuzione delle patate da seme importate.

I compiti relativi agli accertamenti di cui all'art. 5 ed al precedente comma vengono conferiti alla Stazione di patologia vegetale di Roma, la quale si avvale dell'opera degli Osservatori di fitopatologia e dei Commissariati provinciali per le malattie delle piante (Ispettorati provinciali dell'agricoltura).

Nel caso in cui l'esame diretto dei tuberi renda necessaria l'apertura degli imballaggi originali, gli Enti ed Uffici addetti al controllo di cui al presente articolo provvederanno perchè tanto l'apertura quanto la successiva chiusura vengano effettuate in modo da dare assoluta garanzia all'agricoltore che il prodotto originario non ha subìto sostituzioni o mescolamenti.

Gli importatori hanno l'obbligo di fornire ai detti organi le indicazioni del caso e di esibire documenti che all'uopo siano richiesti.

Art. 7.

L'importazione di patate da semina sia o non in applicazione del successivo art. 8 non può protrarsi oltre il 15 aprile 1959 e la visita fitosanitaria alle patate da seme importate ai sensi del presente decreto dovrà effettuarsi all'atto del loro passaggio per le stazioni ferroviarie di Ventimiglia, Modane, Domodossola, Luino, Chiasso, Fortezza, San Candido, Pontebba e Poggio Reale per la merce diretta in Italia a mezzo ferrovia e all'atto dell'arrivo ai porti di Genova, Venezia, Trieste, Livorno, Civitavecchia, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Messina, Palermo, Catania, Siracusa, Cagliari ed Olbia per quella spedita in via mare, in modo che i prodotti stessi siano sottoposti a controllo prima della loro introduzione nel territorio doganale italiano o dopo aver effettuato il minor percorso possibile nel territorio stesso.

La visita fitosanitaria alle patate da semina può altresì aver luogo a Torino per la merce transitante da Modane; a Milano per quella transitante da Domodossola, Luino e Chiasso; a Bolzano per quella transitante da Fortezza e da San Candido; a Udine per quella transitante da Pontebba; a Prosecco e Trieste per quella transitante da Poggio Reale.

Lo sdoganamento del prodotto, oltre che presso le dogane esistenti nelle stazioni e nei porti anzidetti, potrà avvenire anche presso le dogane di Como e Messina (ferrovia) previa visita fitosanitaria da effettuarsi in conformità di quanto previsto al primo e secondo comma del presente articolo.

Art. 8.

Il contingente delle patate da semina che, ai sensi della nota a voce ex 65 della tariffa generale dei dazi doganali, può essere importato in esenzione del dazio, è fissato per la campagna 1958 59 in q.li 600.000.

Le patate da semina ammesse all'importazione in esenzione da dazio devono appartenere al grado di selezione più alto della classifica ufficiale stabilita dal Paese produttore per la vendita di patate da seme e cioè « originale » o equivalente.

L'importazione di tuberi della classifica immediatamente successiva, potrà essere consentita dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste quando ricorrano particolari circostanze che ne rendano opportuna l'introduzione.

Art. 9.

Le ditte che intendono importare patate da seme in esenzione dal dazio doganale dovranno, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, presentare, su carta da bollo da L. 200, domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e, per conoscenza, al Ministero del commercio con l'estero, fornendo i seguenti dati:

a) Paese di provenienza;

b) zona di produzione;

c) varietà, classifica e quantitativo per ciascuna classe;

d) dogana di transito;

e) Provincia di collocamento.

Qualora il prodotto da importare sia destinato alla vendita, la domanda dovrà essere corredata da apposito certificato della Camera di commercio o della Prefettura, attestante che il richiedente è in possesso dell'autorizzazione prefettizia per il commercio delle sementi rilasciata ai sensi dell'art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987.

Nel caso invece che il prodotto venga importato per le esigenze aziendali dell'operatore, la domanda, oltre ai dati di cui al primo comma del presente articolo, dovrà indicare il fondo dove sarà effettuata la coltivazione, specificando l'estensione di esso, la località in cui trovasi ubicato e la superficie che sarà investita alla coltura di patate.

La domanda stessa dovrà essere munita del visto del capo del competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura il quale accerterà la rispondenza del quantitativo di patate da semina da importare all'effettivo fabbisogno.

Per i soci di cooperative agricole legalmente costituite la domanda di importazione in esenzione doganale può essere fatta dalla cooperativa cui i soci stessi appartengono. In quest'ultimo caso la domanda dovrà essere corredata dell'elenco dei soci per le cui esigenze aziendali viene effettuata l'importazione fornendo per ciascuno di essi le notizie previste dal precedente comma.

La possibilità di prendere in considerazione le domande che perverranno da agricoltori singoli, dalle cooperative e dalle ditte commerciali che non hanno importato patate da semina nell'ultimo triennio, sarà esaminata in relazione al numero ed all'entità delle assegnazioni richieste.

Qualora il richiedente indichi più di una dogana di transito, i dati di cui sopra dovranno essere specificati con riferimento ai quantitativi che il richiedente stesso intende far transitare in ciascuna dogana.

Art. 10.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, subordinatamente al rilascio, ove necessario, della autorizzazione all'importazione da parte del Ministero del commercio estero, stabilisce, tenuto conto delle caratteristiche delle patate da semina da importare e della utilità dell'impiego di esse ai fini dello sviluppo della pataticoltura nazionale, se ed a quali condizioni la richiesta di importazione possa essere ammessa a beneficiare della esenzione doganale.

Per le partite di patate ammesse al beneficio della esenzione doganale, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, fino alla concorrenza del contingente di 600.000

quintali, rilascia alla ditta importatrice apposito bollettino, copia del quale viene rimessa alla dogana prescelta ed al competente Osservatorio fitopatologico.

A quest'ultimo compete di accertare, ai fini del beneficio della esenzione doganale, la corrispondenza dei requisiti e delle caratteristiche delle patate a quelli indicati nell'anzidetto bollettino. Tale bollettino sarà nominativo, e quindi non cedibile.

Art. 11.

Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punite, ai sensi dell'art. 34 della legge 18 giugno 1931, n. 987, senza pregiudizio delle maggiori pene stabilite dalla legge doganale e per il contrabbando.

Il presente decreto va in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 settembre 1958

Il Ministro per il commercio con l'estero
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per le finanze
PRETI

Certificato fitopatologico con le dichiarazioni supplementari richieste per l'esportazione di patate da semina in Italia

Servizio per la produzione delle piante di

Si certifica che le piante, parte di piante e prodotti vegetali sotto descritti accuratamente esaminati, in tutto o su campione rappresentativo in (data) . da (nome) . . delegato speciale per le malattie delle piante, sono ritenuti a suo giudizio, praticamente immuni da nemici e malattie dannose alle colture, e che la spedizione è giudicata conforme alle norme fitosanitarie attualmente in vigore nel Paese importatore, come è specificato nella dichiarazione supplementare di cui appresso

DESCRIZIONE DELLA SPEDIZIONE

Cognome, nome e indirizzo dello speditore . cognome, nome e indirizzo del destinatario . mezzo di trasporto . . luogo di entrata . . contenuto della spedizione . . nome botanico (su domanda del Paese importatore) . . . numero e natura dei colli . . peso kg . marca dei colli . provenienza . . . .

FUMIGAZIONE O DISINFESTAZIONE
(da riempire su domanda del Paese importatore)

Data . trattamento . . . . . durata del trattamento . . prodotti chimici usati e concentrazione . . . .

DICHIARAZIONI SUPPLEMENTARI
(da riempirsi dagli organi competenti del Paese esportatore)

A) Dichiarazioni riguardanti l'origine e sanità del prodotto:

a) le patate da semina, formanti oggetto della presente spedizione ed esaminate in data odierna, sono state riscontrate immuni dal cancro (Synchytrium endobioticum), da scabia (Streptomices spp.), da tignola (Phthorimaea operculella) e da altre alterazioni e provengono per intero dalle colture eseguite da (1) . e situate nel comune di . . . . provincia di . .

b) le colture anzidette sono state riscontrate immuni dai seguenti parassiti: marciume anulare (Corynebacterium sepedonicum), nematode delle patate (H. rostochiensis), cancro, tignola delle patate e coleotteri crisomelidi del genere Epitrix (E. Cucumeris, E. fuscula), inoltre sono state riscontrate praticamente immuni da virosi,

c) entro un raggio di due chilometri dal campo su cui sono state raccolte le patate, non è stata constatata la presenza dei suddetti parassiti,

d) per la spedizione di patate da semina di cui trattasi si sono impiegati imballaggi nuovi,

e) ogni collo è stato munito, dal sottoscritto delegato, di piombo col timbro del Servizio fitopatologico ufficiale,

f) le patate da semina sono prive di terra

B) Dichiarazioni relative alla spedizione:

a) varietà delle patate . . . . . .

b) classifica di riproduzione . .

c) contrassegni dei colli posti dal produttore delle patate e comprovanti la classifica di riproduzione di queste . . . .

d) numero . . vagone . . . .

e) nome e indirizzo del concessionario del permesso di importazione . . . .

C) Dichiarazione riguardante l'avvenuto controllo tecnico alle colture

Le colture di patate da semina sopra indicate sono state sottoposte a rigorosa selezione ed al controllo di questo Organo e le piante non presentavano sintomi manifesti di malattie da virus (malattie di degenerazione).

Timbro

L'incaricato del servizio fitosanitario
. . . .

Data . . . .

---

(1) Nome dell'Ente, della Ditta e del privato che ha coltivato le piante

(5054)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1958.

Messa in liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa astigiana di consumo della provincia di Asti e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria eseguita alla Società cooperativa astigiana di consumo della provincia di Asti, con sede in Asti, e la conseguente diffida ad eliminare le irregolarità emerse dalla medesima;

Considerato che l'Ente non ha provveduto a regolarizzare la propria posizione e che trovasi inoltre in condizioni di dissesto economico;

Udito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative ai sensi dell'art. 19, lettera *B*, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Vista la nota n. 13532, in data 25 giugno 1958, della prefettura di Asti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa predetta alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa astigiana di consumo della provincia di Asti (già Alleanza cooperativa astigiana di consumo della provincia di Asti), con sede in Asti, costituita con atto 5 novembre 1948 del notaio Mario Conte, è messa in liquidazione coatta amministrativa

ai sensi e per gli effetti degli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il sig. Bellini Arturo è nominato commissario liquidatore della Cooperativa stessa con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 settembre 1958

Il Ministro: VIGORELLI

(5039)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1958.
Approvazione di programmi relativi alla prova pratica prevista dall'art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 314.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 123 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 253, 254, 256, 257 e 271 del regolamento per l'esecuzione del predetto Codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto il proprio decreto 1° febbraio 1953, concernente i programmi di esami per il conseguimento dei titoli professionali;

Vista la legge 21 marzo 1958, n. 314, concernente la estensione agli istituti professionali di Stato e ad altri istituti per le attività marinare dei benefici di legge di cui godono le scuole professionali dell'Ente nazionale educazione marinara (E.N.E.M.);

Decreta:

Sono approvati gli uniti programmi relativi alla prova pratica prevista dall'art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 314, per il conseguimento dei titoli professionali di « padrone marittimo per il traffico », « padrone marittimo per la pesca », « marinaio autorizzato al piccolo traffico », « marinaio autorizzato alla pesca mediterranea » e « meccanico navale di seconda classe per motonavi » da parte dei licenziati di scuole ed istituti professionali di cui all'art. 1 della legge stessa.

Roma, addì 18 settembre 1958

Il Ministro: SPATARO

ALLEGATO

Programmi relativi alla prova pratica, per il conseguimento di titoli professionali marittimi, prevista dall'art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 314.

A — *Per il titolo di « padrone marittimo per il traffico »*.

1 Impiego e lettura delle carte nautiche nazionali ed estere Prova pratica di carteggio e risoluzione sulla carta dei problemi fondamentali della navigazione costiera e stimata

2 Condotta della navigazione in vicinanza della costa e di pericoli

3 Impiego pratico di tutti gli strumenti nautici e meteorologici di normale dotazione alle navi mercantili adibite alla navigazione mediterranea.

4 Correzione e conversione delle rotte e dei rilevamenti Uso pratico delle tabelle di rotta e di derivazione.

Durata della prova. 30 minuti circa

B — *Per il titolo di « padrone marittimo per la pesca »*.

Programma identico a quello per il titolo di « padrone marittimo per il traffico ».

C. — *Per il titolo di « marinaio autorizzato al piccolo traffico »*.

1 Impiego e lettura delle carte nautiche in normale dotazione alle unità adibite alla navigazione costiera

2 Impiego pratico dei principali strumenti nautici e meteorologici di cui sono normalmente dotate le unità adibite al piccolo traffico

3 Criteri pratici relativi alla condotta della navigazione in vicinanza della costa e di pericoli

Durata della prova. 30 minuti circa

D — *Per il titolo di « marinaio autorizzato alla pesca mediterranea »*

Programma identico a quello per il titolo di « marinaio autorizzato al piccolo traffico ».

E — *Per il titolo di « meccanico navale di seconda classe per motonavi »*

1. Manutenzione, regolazione, condotta e manovra di un motore a scoppio ed a combustione graduale interna

2 Smontaggio, verifica e rettifica dei vari organi dello stesso

La prova, della durata di 30 minuti circa, sarà effettuata a bordo di una nave dotata di apparato motore endotermico di propulsione, con potenza preferibilmente non superiore ai 400 cavalli asse

Ove ciò non sia possibile, la prova potrà effettuarsi su un motore endotermico non di propulsione, di una nave o di una scuola o di uno stabilimento.

(5038)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1958.
Nomina del direttore generale (provveditore) del Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10, e 22 dicembre 1956, n. 1589;

Considerato che a seguito delle dimissioni presentate dal cav. del lav. gr. uff. rag. Alfredo Benincore dalla carica di direttore generale (provveditore) del Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, occorre provvedere alla di lui sostituzione;

Visto l'art. 20 dello statuto del predetto Istituto, approvato con decreto del Capo del Governo del 22 ottobre 1936 e modificato con decreto del 5 gennaio 1939, nonchè con decreti Ministeriali del 25 ottobre 1950 e 20 maggio 1955;

D'intesa con la Deputazione amministratrice del ripetuto Istituto;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Il dott. Marino Debolini è nominato direttore generale (provveditore) del Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, con decorrenza 1° ottobre 1958.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 settembre 1958

Il Ministro: ANDREOTTI

(5068)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Imposizione di zone di servitù militari nei terreni circostanti le opere militari site nel comune di Bordano (Udine).

Con decreto Ministeriale in data 11 settembre 1958, n. 1010, nelle zone circostanti le opere militari site nel comune di Bordano (Udine), sono imposte servitù militari.

La segnaletica per rendere visibili al pubblico le zone vincolate sarà costituita da termini lapidei.

(5012)

Imposizione di zone di servitù militari nei terreni circostanti le opere militari site nel comune di Gemona del Friuli (Udine).

Con decreto Ministeriale in data 11 settembre 1958, n. 1011 nelle zone circostanti le opere militari site nel comune di Gemona del Friuli (Udine), sono imposte servitù militari.

La segnaletica per rendere visibile al pubblico le zone vincolate sarà costituita da termini lapidei.

(5013)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione dell'indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ente Maremma tosco-laziale

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Cerveteri (Roma), di complessivi ettari 543.08.80, espropriati in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2845 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8 del 12 gennaio 1953 supplemento ordinario n. 3) nei confronti della ditta RUSPOLI Giovanni fu Francesco e trasferiti allo Ente per la colonizzazione della Maremma tosco laziale e del territorio del Fucino è determinata in L. 71.268.511,40 (lire settantunomilioniduecentosessantottomilacinquecentoundici e centesimi 40), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156 decorrono dal 29 settembre 1952.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4961)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 2.

In conformità delle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che ,ai termini dell'art. 73 del citato regolamento è stata denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite ed è stata fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati nuovi certificati,

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
P. R. 3,50 % (1934)	484229	Pirzio Ida fu Angelo, moglie di Griziotti Brunetto fu Antonio, dom. in Milano, vincolato per dote	9.135 —
Id.	216247	Rege Paolo fu Battista minore sotto la tutela di Pignochino Bartolomeo fu Michele, dom. a Torino . . .	84 —
Id.	365476	Rege Paolo fu Battista, minore sotto la tutela di Pignochino Bartolomeo fu Michele, dom. a Vische Canavese (Torino)	168 —
Cons. 3,50 % (1902)	11840	Beneficio parrocchiale di San Giacomo in Acquetico, frazione di Pieve di Teco (Porto Maurizio)	3,50
Cons. 3,50 % (1906)	76342	Chiesa parrocchiale sotto il titolo di San Giacomo Maggiore in Acquetico, frazione di Pieve di Teco (prov. di Oneglia), diocesi di Albenga, Porto Maurizio	17,50
Id.	746721	Beneficio parrocchiale di San Giacomo in Acquetico, frazione di Pieve di Teco (Porto Maurizio)	10,50
Id.	805684	Come sopra	10,50
P. R. 3,50 % (1934)	364239	Come sopra	3,50

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla prima delle prescritte due pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 13 settembre 1958

Il direttore generale: SCIPIONE

(4982)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 221

Corso dei cambi del 26 settembre 1958 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,78	624,75	624,80	624,80	624,73	—	624,80	624,75	624,75	624,80
$ Can.	640,65	640,50	640,50	640,75	640,50	—	640,625	640,60	640,75	640,50
Fr. Sv. lib.	145,79	145,79	145,7925	145,80	145,75	—	145,805	145,795	145,80	145,80
Kr. D.	90,10	90,05	90,05	90,035	90,10	—	90,055	90,15	90,05	90,05
Kr. N.	87,10	87,05	87,04	87,04	87,15	—	87,05	87,10	87,06	87,05
Kr. Sv.	120,35	120,25	120,23	120,225	120,25	—	120,25	120,30	120,28	120,25
Fol.	164,96	164,80	164,80	164,81	164,75	—	164,82	165 —	164,90	164,85
Fr. B.	12,52	12,515	12,5175	12,5175	12,52375	—	12,51875	12,52	12,52	12,515
Fr. Fr.	148,20	148,10	148,08	148,16	148,10	—	148,19	148,20	148,17	148,15
Fr. Sv. acc.	142,75	142,68	142,67	142,71	142,77	—	142,71	142,75	142,73	142,70
Lst.	1741,60	1740,50	1740,20	1740,30	1740 —	—	1740,25	1741 —	1740,50	1740,25
Dm. occ.	149,10	149,03	149,05	149 —	149,01	—	149,055	149,10	149,10	149,05
Scell. Aust.	24,07	24,06	24,075	24,065	24 —	—	24,0675	24,08	24,07	24,07

Media dei titoli del 26 settembre 1958

Rendita 3,50 % 1906	71,325
Id. 3,50 % 1902	67,50
Id. 5 % 1935	99,525
Redimibile 3,50 % 1934	85,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	83,90
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,35
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	91,85
Id. 5 % 1936	98,925
Id. 5 % (Città di Trieste)	91,45
Id. 5 % (Beni Esteri)	91,30
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	102,925
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	100,525
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	99,475
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	99,125
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	98,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	98,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	99,10

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 settembre 1958

1 Dollaro USA	624,80
1 Dollaro canadese	640,687
1 Franco svizzero lib.	145,802
1 Corona danese	90,045
1 Corona norvegese	87,045
1 Corona svedese	120,237
1 Fiorino olandese	164,815
1 Franco belga	12,518
100 Franchi francesi	148,175
1 Franco svizzero acc.	142,71
1 Lira sterlina	1740,275
1 Marco germanico	149,027
1 Scellino austriaco	24,066

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

N. 8705 Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 22 luglio 1935, n. 1717 R-Gab., con cui al sig. Erb Giuseppe, nato a Merano il 21 dicembre 1900, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Erba;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 23 luglio 1958 dal sig. Erba Giuseppe, figlio del predetto, in atto residente a Merano, via Planta n. 7;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 6223-Gab. del 20 luglio 1956, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Decreta

Il decreto del Prefetto di Bolzano del 22 luglio 1935, n. 1717 R-Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Erba Giuseppe, nato a Merano il 6 febbraio 1924 ed ivi residente via Planta n. 7, viene ripristinato nella forma tedesca di Erb.

Il sindaco del comune di Merano provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo 6°, comma 3°, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 10 settembre 1958

Il Vice Commissario del Governo
ERENDA

(4985)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Costituzione delle Commissioni giudicatrici del concorso a diciassette posti di operaio temporaneo di 3ª categoria presso la Zecca, con la qualifica di aiuto operaio meccanico.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art 20 del regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n 2262,

Visto l'art 8 delle norme speciali per i salariati della Zecca, approvate con decreto del Ministro per le finanze 5 giugno 1925,

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Visti gli articoli 5 e 6 del decreto Ministeriale 4 giugno 1958, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1958, registro n. 15 Tesoro, foglio n 67, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n 177 del 23 luglio 1958, con il quale è stato indetto un concorso a diciassette posti di operaio temporaneo di 3ª categoria presso la Zecca, con la qualifica di aiuto operaio meccanico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n 5,

Decreta:

Art. 1.

La Commissione per l'accertamento della idoneità fisica e dell'attitudine al servizio dei candidati al concorso a diciassette posti di operaio temporaneo di 3ª categoria presso la Zecca, con la qualifica di aiuto operaio meccanico, indetto con decreto Ministeriale 4 giugno 1958, è costituita, a norma dell art 5 del decreto medesimo, come segue:

Presidente
Carbone dott Pasquale, direttore della Zecca.

Membri
Cupi dott Antonino, medico fiscale della Zecca;
Carlesimo dott. Eros, capitano medico del Comando generale della guardia di finanza

Segretario
Massaro dott Ennio, capo della segreteria della Zecca

Art 2

La Commissione per la determinazione dei criteri di scelta dei candidati e per la valutazione comparativa dei titoli e requisiti degli aspiranti al concorso di cui al precedente art 1, è costituita, a norma dell'art 6 del citato decreto Ministeriale 4 giugno 1958, come segue.

Presidente
Carbone dott Pasquale, direttore della Zecca

Membri:
Pollastri ing Paolo, vice direttore della Zecca,
Girlanda Mario, 1° capotecnico

Segretario:
Massaro dott Ennio, capo della segreteria della Zecca.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addì 11 agosto 1958

Il Ministro ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1958
Registro n 22 *Tesoro, foglio n* 293 — CAPUTO

(5053)

PREFETTURA DI ROVIGO

Sostituzione di un membro della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Rovigo al 30 novembre 1956.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

Veduto il proprio decreto pari numero in data 21 giugno 1958, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso ai posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Rovigo al 30 novembre 1956,

Vista la lettera in data 11 luglio 1958, con la quale il prof Albino Messieri, docente di clinica medico-veterinaria presso l'Università di Bologna comunica di rinunciare alla nomina quale componente della Commissione giudicatrice sopra indicata;

Ritenuto di dover provvedere alla sua sostituzione,

Vista la designazione fatta dall'Ordine provinciale dei veterinari e la terna proposta dai Comuni interessati,

Visti l'art 47 del regolamento 11 marzo 1935, n 281 e gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica in data 10 giugno 1955, n 854,

Decreta

A parziale modifica del proprio decreto pari numero in data 21 giugno 1958, relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice di cui in epigrafe, il prof dott Ennio Seren, docente di clinica medico-veterinaria presso l'Università di Milano, è nominato membro della Commissione medesima, in sostituzione del prof dott. Albino Messieri

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura

Rovigo, addì 11 agosto 1958

Il Prefetto

(5046)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G C